

# STUDIUM IURIS

RIVISTA PER LA FORMAZIONE NELLE PROFESSIONI GIURIDICHE

RIVISTA MENSILE  
Anno XXVICoordinatore  
e direttore responsabile  
**ALESSIO ZACCARIA****3/2020** [edicolaprofessionale.com/studiumiuris](http://edicolaprofessionale.com/studiumiuris)**La tutela dei minori nel contrasto alla criminalità organizzata****La notifica effettuata a mezzo PEC per la Consulta****La funzione disciplinare nel pubblico impiego contrattualizzato****Patto di famiglia e unione civile****L'accesso all'albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori*****Temi in questo numero:*****Responsabilità penale del direttore del giornale per diffamazione****Ricorso T.A.R. con istanza di misura cautelare****Aumento misto di capitale, riserva legale e rappresentante comune nelle s.p.a.****Comitato di Direzione**Sergio Bartole - Giovanni Bonilini  
Roberto Calvo - Giorgio Cian  
Marco Cian - Giorgio Conetti  
Guido Corso - Luigi Costato  
Giovannangelo De Francesco  
Giovanni De Cristofaro  
Maria Vita De Giorgi  
Gianluca Gardini  
Fausto Giunta - Vincenzo Maiello  
Antonella Marandola  
Giorgio Marasà - Antonio Masi  
Pietro Masi - Francesco Palazzo  
Marco Pelissero - Andrea Pugiotto  
Antonio Serra - Giorgio Spangher  
Ferruccio Tommaseo  
Paolo Veronesi - Enzo Vullo  
Alessio Zaccaria

# La Consulta rimedia all'irragionevole *vulnus* alle potenzialità del sistema telematico: valida per il mittente la notifica effettuata a mezzo PEC tra le ore 21.00 e le 24.00

di ANIELLO MERONE (\*)

SOMMARIO: 1. La questione e i precedenti orientamenti interpretativi. – 2. La lettura costituzionalmente orientata dell'art. 16-*septies*. – 3. I riflessi di carattere sistematico.

## 1. La questione e i precedenti orientamenti interpretativi

Con la sentenza del 9 aprile 2019, n. 75, la Corte costituzionale ha affrontato la questione di legittimità costituzionale, sollevata dalla Corte d'Appello di Milano (1), dell'art. 16-*septies* del d.l. 18 ottobre 2012, n. 179 (2), che prevedeva l'applicabilità dell'art. 147 c.p.c. anche alle notificazioni eseguite con modalità telematiche e, pertanto, dichiarava (espressamente) perfezionata alle ore 7 del giorno successivo la notificazione eseguita dopo le ore 21. La Consulta era chiamata a valutare se la disposizione (ed, in particolare, la prevista limitazione oraria) fosse compatibile con i principi costituzionali di eguaglianza e ragionevolezza sanciti dall'art. 3 Cost., «poiché la prevista equiparazione del “domicilio fisico” al “domicilio digitale” comportereb-

be l'ingiustificato eguale trattamento di situazioni differenti, le notifiche “cartacee” e quelle “telematiche” (3), nonché la violazione dei diritti di difesa e del giusto processo, di cui agli artt. 24 e 111 Cost., gravemente limitati laddove il notificante a mezzo PEC, trovandosi a notificare l'ultimo giorno utile (*ex art. 325 c.p.c.*), sia costretto a farlo entro i limiti di cui all'art. 147 c.p.c., senza poter sfruttare appieno il termine giornaliero che l'art. 155 c.p.c. parrebbe riconoscergli per intero».

La questione, prima di giungere alla Consulta, era già stata affrontata in diverse occasioni dalla Suprema Corte, la quale aveva progressivamente formato un orientamento – divenuto ben presto “diritto vivente” – secondo cui la notifica a mezzo PEC effettuata dopo le ore 21.00 doveva intendersi perfezionata, sia per il notificante sia per il destinatario, alle ore 7.00 del giorno successivo (4).

(\*) Contributo pubblicato previo parere favorevole formulato da un componente del *Comitato per la valutazione scientifica*.

(1) Giudizio promosso dalla Corte di Appello di Milano, con ordinanza del 16 ottobre 2017, iscritta al n. 15 del registro ordinanze 2018. Nel giudizio pendente di fronte alla Corte d'Appello la società appellata aveva eccepito l'inammissibilità del gravame in quanto notificato a mezzo PEC, l'ultimo giorno utile, con messaggio inviato alle ore 21:04 e consegnato alle 21:05, dopo le faticose ore 21, e pertanto tardivo, poiché da intendersi perfezionato solo «alle ore 7 del giorno successivo».

(2) Si tratta di disposizione inserita dall'art. 45-*bis*, comma 2, lett. b), d.l. 24 giugno 2014, n. 90, conv. in l. 11 agosto 2014, n. 114, e che si esaurisce in un sostanziale richiamo dell'art. 147 c.p.c.

(3) Considerato che per le notifiche telematiche non dovrebbe avere rilievo l'esigenza di evitare «“utilizzi lesivi” del diritto costituzionalmente garantito all'invulnerabilità del domicilio» o dell'«interesse al riposo e alla tranquillità».

(4) L'orientamento è stato inaugurato da Cass., sez. lav., 4 maggio 2016, n. 8886 secondo cui «l'art. 16-*septies* del d.l. n. 179 del 2012, conv. con modif. dalla legge n. 221 del 2012, non prevede la scissione tra il momento di perfezionamento della notifica per il notificante ed il tempo di perfezionamento della notifica per il destinatario, espressamente disposta, invece, ad altri fini, dall'art. 16-*quater* dello stesso d.l.». Nel medesimo senso, in seguito, Cass. civ., sez. III, 21 settembre 2017, n. 21915, in *G. it.* 2018, p. 348 ss., con nota di A. BONAFINE, *La notifica telematica e la (ir)ragionevole applicabilità dell'art. 147 c.p.c.*, secondo cui «in tema di notificazione con modalità telematica, l'art. 16-*septies* del d.l. n. 179 del 2012, conv. con modif. nella legge n. 221 del 2012, si interpreta nel senso che la notificazione richiesta, con rilascio della ricevuta di accettazione dopo le ore 21.00, ai sensi dell'art. 3-*bis*, comma 3, legge n. 53 del 1994, si perfeziona alle ore 7.00 del giorno successivo, secondo la chiara disposizione normativa, intesa a tutelare il diritto di difesa del destinatario della notifica senza condizio-



Qualche sporadica voce dissonante si era levata solo nella giurisprudenza di merito che aveva provato dapprima a valorizzare le peculiarità del sistema PEC – per sua natura non in grado di incidere negativamente sul diritto all’inviolabilità del domicilio o, altresì, sull’interesse al riposo e alla tranquillità, atteso che il destinatario della notifica «può ricevere la notifica PEC sul proprio dispositivo senza neppure accorgersene e verificare l’eventuale ricezione di notifiche nell’orario più gradito» (5) – per poi orientare la propria attenzione su una diversa interpretazione, osservando come «il limite delle ore 21, previsto per la disciplina della esecuzione delle notificazioni con modalità telematiche, non può che intendersi stabilito soltanto in vista della *fiction* del perfezionamento della notifica – per il destinatario – al giorno seguente, e non certamente per sancire il limite orario di validità della notifica da parte del mittente, come deve ritenersi con una interpretazione non abrogante della norma, ma sulla base di una lettura adeguata della norma, che tenga conto della oggettiva potenzialità della tecnologia, senza pregiudicare il diritto di difesa e, soprattutto, salvaguardando la coerenza giuridica delle norme» (6).

In altre parole, l’interpretazione che precede, rimasta sostanzialmente isolata, si agganciava al principio di scissione degli effetti della notifica come introdotto dalla Corte costituzionale (7), ricollegan-

do al superamento del limite orario delle 21 conseguenze non in grado di incidere sulla tempestività della notifica operata dal mittente, ma aventi un riflesso limitato al suo perfezionamento nei confronti del destinatario (8), al fine di non pregiudicare il pieno esercizio dei diritti di difesa.

D’altronde è agevole osservare come la stessa giurisprudenza costituzionale e di legittimità abbiano attribuito a tale principio una valenza generale (9), ritenendolo applicabile all’attività di notifica indipendentemente dalle modalità utilizzate per procedervi. Ne consegue che la *fiction iuris* della scissione soggettiva può soccorrere in tutte quelle ipotesi in cui il perfezionamento della notifica assume rilievo ai fini del rispetto di un termine ad opera del notificante (10), consentendogli l’esercizio di diritti di azione e impugnazione che, diversamente, avrebbe incolpevolmente perduto (11).

È altresì vero che la sua applicabilità alla notificazione eseguita dal difensore a mezzo PEC parrebbe, di primo acchito, ostacolata dall’assenza di un lasso temporale tra la consegna del plico a terzi e il momento di sua ricezione, atteso che l’immediata generazione delle ricevute induce a concludere per una «una tendenziale identità temporale» (12) tra trasmissione e ricezione. Purtuttavia, il contrasto tra l’interpretazione (invero letterale) proposta dalla Suprema Corte con l’idea (oramai radicata) del-

potuto «chiarire meglio cosa debba intendersi per “perfezionamento” della notifica».

(9) Corte cost. 23 gennaio 2004, n. 28, definisce il principio «ormai decisivo per l’interpretazione sistematica delle altre norme del codice di procedura civile sulle notificazioni» in *Foro it.* 2004, I, c. 645 ss., con nota di R. CAPONI, *Sul perfezionamento della notificazione nel processo civile (e su qualche disattenzione della Corte Costituzionale)* e in *G. it.* 2004, V, p. 939 ss., con nota di C. DELLE DONNE, *Il perfezionamento della notifica per il notificante tra diritto di difesa e principio del contraddittorio: riflessioni a margine di un recente intervento interpretativo della Consulta*. Si veda anche, Cass. 1° aprile 2004, n. 6402, in *Foro it.* 2004, I, c. 2415, con riferimento alla notifica effettuata dal difensore a mezzo del servizio postale, ritenendo tempestiva o tardiva la notifica in funzione della data di spedizione del plico raccomandato.

(5) Si veda, Trib. Modena 1° luglio 2014, in *www.lanuova-proceduracivile.it*.

(6) App. Bari 13 luglio 2018, n. 1264, in *Rep. Foro it.* 2018, voce *Notificazione civile*, n. 74; si veda anche App. Firenze 26 gennaio 2017, n. 189.

(7) Cfr. Corte cost. 26 novembre 2002, n. 477, in *Foro it.* 2003, I, c. 13 ss., con nota di R. CAPONI, che, in ragione degli artt. 3 e 24 Cost., ha dichiarato l’illegittimità del combinato dell’art. 149 c.p.c. e art. 4, comma 3, l. 20 novembre 1982, n. 890 nella parte in cui il disposto delle medesime ricollegava il perfezionamento della notificazione, sia per il mittente sia per il ricevente, al solo momento di ricezione dell’atto da parte del destinatario. Come noto, nel rispetto della lettura costituzionale, il legislatore ha successivamente riscritto, mediante la novella operata con l. 28 dicembre 2005, n. 263, il comma 3 dell’art. 149 c.p.c. In argomento si veda E. DALMOTTO, *La giurisprudenza costituzionale come fonte dell’odierno sistema delle notificazioni a mezzo posta*, in *R. trim. d. proc. civ.* 2005, I, p. 223 ss.; R. CAPONI, *La nuova disciplina del perfezionamento della notificazione nel processo civile*, in *Foro it.* 2006, V, c. 165 ss.; Id., *La Corte costituzionale e le notificazioni nel processo civile*, in *Foro it.* 2010, I, c. 739 ss. Più di recente e in maniera diffusa, C. MANCUSO, *Le notificazioni: il perfezionamento*, Torino 2015, p. 25 ss.

(8) C. CONSOLO, *Spiegazioni di diritto processuale civile*, XI ed., I, Torino 2017, p. 669, osserva come il legislatore avrebbe

potuto «chiarire meglio cosa debba intendersi per “perfezionamento” della notifica».

(10) Corte cost. 3 marzo 1994, n. 69 aveva già fissato il medesimo principio con riferimento alle notifiche all’estero.

(11) Si veda Cass. civ., sez. un., 9 dicembre 2015, n. 24822, in *G. it.* 2016, p. 1627, con nota di A. GIORDANO, *Il principio di “scissione soggettiva” nella notificazione degli atti processuali con effetti sostanziali*, che ha precisato come la regola della scissione degli effetti della notificazione si estende anche agli effetti sostanziali degli atti processuali, ove il diritto non possa farsi valere se non con un atto processuale, sicché, in tal caso, la prescrizione è interrotta dall’atto di esercizio del diritto, ovvero dalla consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario per la notifica, mentre in ogni altra ipotesi tale effetto si produce solo dal momento in cui l’atto perviene all’indirizzo del destinatario.

(12) Così A. BONAFINE, *La notifica telematica e la (ir)ragionevole applicabilità dell’art. 147 c.p.c.*, cit., p. 353.

AS

la portata generale del principio ha trovato compiuta espressione nella decisione in commento.

## 2. La lettura costituzionalmente orientata dell'art. 16-septies

La previsione dell'art. 16-septies del d.l. 18 ottobre 2012, n. 179 – che impediva al notificante di un atto processuale a mezzo PEC di poter utilizzare per intero l'ultimo giorno a propria disposizione, dovendo comunque rispettare il limite orario delle ore 21 – è stata dichiarata costituzionalmente illegittima dalla sentenza 9 aprile 2019, n. 75, nella sola «parte in cui prevede che la notifica eseguita con modalità telematiche, la cui ricezione di accettazione è generata dopo le ore 21 ed entro le ore 24, si perfeziona per il notificante alle ore 7 del giorno successivo, anziché al momento di generazione della predetta ricezione».

Il percorso argomentativo proposto dalla Consulta prende le mosse da una valutazione della *ratio* fondamentale del differimento presente nell'art. 147 c.p.c. (13) individuata nella finalità di tutela dell'interesse al riposo del destinatario (14) ma non in grado di incidere anche sull'idoneità del procedimento predisposto al raggiungimento dello scopo (15).

Secondo la Corte costituzionale l'intento di evitare che mediante la notificazione si arrechi un eccessivo disagio al destinatario è comunque meritevole di tutela ed è per tale motivo che gli effetti di perfezionamento della notificazione, rispetto al destinatario, andranno differiti al giorno successivo.

Non sfugge l'opportunità di porre sotto una diversa luce tutti i casi in cui la notifica sia effettuata con modalità diverse da quelle della consegna diretta, tali da escludere la concreta invasività nella sfera personale. È evidente, infatti, come attraverso le modalità informatiche di trasmissione degli atti non si verifica alcuna «immediata interazione tra il mittente e il destinatario (...), né alcuna intrusione diretta del primo nella sfera delle attività del secondo» (16).

E, tuttavia, la tutela del diritto al riposo, unitamente alle prerogative del pieno esercizio del diritto di difesa, impongono di evitare che nella fascia oraria ricompresa tra le 21 e le 24 il destinatario sia «costretto a continuare a controllare la propria casella di posta elettronica».

In tale prospettiva si afferma pienamente giustificata la *fictio iuris* descritta dalla norma sottoposta al vaglio di legittimità, grazie alla quale è garantito che l'invio del messaggio PEC nella fascia oraria ricompresa tra le ventuno e le sette, foss'anche dell'ultimo giorno disponibile, non potrà determinare alcun pregiudizio per il destinatario, il quale potrà serenamente consultare la propria casella all'indomani e prendere così conoscenza dell'avvenuta trasmissione.

In parallelo a tali conclusioni, a cui appare certamente ragionevole aderire, la Consulta evidenzia, per contro, come non possa dirsi giustificabile l'altro effetto della previsione *ex art. 16-septies*, costituito dalla «limitazione nel tempo degli effetti giuridici della notifica nei riguardi del mittente, al quale – senza che ciò sia funzionale alla tutela del diritto al riposo del destinatario e nonostante che il mezzo tecnologico lo consenta – viene invece impedito di utilizzare appieno il termine utile per approntare la propria difesa».

Giova evidenziare come la riflessione si innesta su un quadro normativo che già accoglie il principio della separazione degli effetti, ove si osservi che l'art. 16-*quater*, comma 3, d.l. n. 179 del 2012 prevede che la notifica eseguita dal difensore a mezzo PEC si perfeziona, per il soggetto notificante, nel momento in cui viene generata la ricezione di accettazione prevista dall'art. 6, comma 1, d.p.r. 11 febbraio 2005, n. 68, e, per il destinatario, nel momento in cui viene generata la ricezione di avvenuta consegna prevista dall'art. 6, comma 2, del medesimo decreto.

In altre parole, la non imputabilità al notificante delle vicende del procedimento successive al suo tempestivo agire è un dato normativamente acqui-

(13) Il testo della norma è stato sostituito ad opera dell'art. 2, comma 1, lett. d), l. 28 dicembre 2005, n. 263: in luogo di distinti limiti temporali secondo il periodo invernale o estivo, l'intervallo di tempo per l'esecuzione delle notificazioni, oltre che ampliato, è attualmente unico e fissato in via generale.

(14) G. BALENA, voce *Notificazione e comunicazione*, in *Dig. disc. civ.*, XII, Torino 1995, p. 264; C. PUNZI, *sub art. 147*, in E. ALLORIO (diretto da) *Commentario del codice di procedura civile*, I, 2, Torino 1973, p. 1516; S. SATTÀ, *sub art. 147*, in *Commentario al Codice di procedura civile. Principi generali*, Milano 1959, p. 525.

(15) Il divieto di atti notturni e la presenza di un limite tem-

porale orario era già prevista sia nel Codice napoleonico di procedura civile del 1806 (art. 1037), sia nei codici sardi del 1854 e 1859 (rispettivamente artt. 1101 e 1140), che nel Codice di procedura civile del 1865 all'art. 42, ma la violazione, a differenza della disposizione oggi vigente, determinava la nullità dell'attività di notificazione.

(16) Così, A. BONAFINE, *La notifica telematica e la (ir)ragionevole applicabilità dell'art. 147 c.p.c.*, cit., p. 352, per il quale la PEC «non pare strumento ontologicamente compatibile con il rischio del disturbo arrecato al destinatario dell'atto trasmesso», rinvenendo anche in ciò argomento per la qualificazione d'irragionevolezza del rinvio alla disciplina dell'art. 147 c.p.c.

sito anche con riferimento alla notifica a mezzo PEC (17), che si riverbera nel superamento del *to-tem* della presunta simultaneità tra trasmissione e ricezione. Per il notificante era già sufficiente offrire dimostrazione che il messaggio di posta con cui il gestore del servizio PEC comunica la presa in carico del messaggio contenente il documento da notificare è stata ricevuta entro le ore ventuno, a nulla rilevando che la ricevuta di consegna attesti che il medesimo messaggio è stato recapitato nella casella del destinatario al di là di detto limite orario (18).

Ne consegue che, messo in sicurezza il diritto al riposo, alla difesa e al contraddittorio del destinatario dell'atto, tramite il meccanismo di slittamento del perfezionamento nei suoi confronti al giorno successivo, non v'era motivo per non superare le perplessità legate all'ipotesi di una notifica a mezzo PEC eseguita tra le ore ventuno e la mezzanotte dell'ultimo giorno utile.

Sul punto la Consulta afferma in maniera molto chiara che il termine, di per sé stesso, dovrà sempre essere computato con riferimento al giorno (19) e mai ad una ipotetica fascia oraria. Quest'ultima, infatti, finisce per acquisire un rilievo meramente pratico (per quanto decisivo) in funzione delle caratteristiche della modalità di notifica prescelta.

Orbene, il sistema della posta elettronica certificata si caratterizza proprio «per la sua diversità dal sistema tradizionale di notificazione, posto che quest'ultimo si basa su un meccanismo comunque legato "all'apertura degli uffici", da cui prescinde del tutto invece la notificazione con modalità telematica».

Più in generale è tutto il sistema del processo civile telematico che risulta assecondare nuove logiche e più ampie potenzialità, che il legislatore non solo ha chiaramente colto ma su cui ha innervato le ragioni di preferenza nei confronti del nuovo siste-

ma, come chiaramente dimostra la disciplina del deposito telematico degli atti processuali di parte, «là dove, proprio in riferimento alla tempestività del termine di deposito telematico, il comma 7 dell'art. 16-bis del d.l. n. 179 del 2012, inserito dall'art. 51 del d.l. n. 90 del 2014, ha previsto che il "deposito è tempestivamente eseguito quando la ricevuta di avvenuta consegna è generata entro la fine del giorno di scadenza e si applicano le disposizioni di cui all'art. 155, comma 4 e 5, c.p.c."» (20). Assecondando tali premesse la Corte osserva come una lettura difforme, che per la notificazione telematica decidesse di ancorarsi ad un riferimento orario, finirebbe per introdurre un "irragionevole *vulnus*" al pieno esercizio dei diritti di azione e difesa, andando ad incidere sul legittimo affidamento che il notificante ripone nelle potenzialità del sistema tecnologico; affidamento che è lo stesso legislatore ad aver ingenerato, immettendo tale sistema nel "circuito del processo".

Al contrario, il dispiegamento della notifica telematica oltre le ore 21, senza minimamente incidere sul modo di atteggiarsi del sistema tecnologico, consente di garantire una tutela piena del diritto di azione (o difesa) del notificante, senza arrecare alcun pregiudizio al destinatario della notificazione.

Si perviene così ad un dispositivo di parziale illegittimità costituzionale (21) dell'art. 16-septies del d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, specificando inoltre la non percorribilità di una interpretazione adeguatrice (già vagliata ed esclusa dal Collegio remittente), in ragione sia del tenore letterale della norma sia del consolidato orientamento fatto proprio dal giudice di legittimità.

### 3. I riflessi di carattere sistematico

La pronuncia della Consulta, nel giungere attraverso un equilibrato *iter* argomentativo a conclusioni

(17) Cass. civ., sez. un., 9 dicembre 2015, n. 24822, cit., osserva come non possa attribuirsi alcun rilievo alla circostanza che l'attività svolta si collochi a ridosso ovvero allo scadere del termine orario atteso che «non può stabilirsi "a priori" quando un anticipo può dirsi congruo».

(18) Sulla non applicabilità del principio alla diversa ipotesi della istanza di notificazione telematica trasmessa all'UNEP ex art. 17, comma 2, d.m. n. 44 del 2001, si veda E. POLI, *sub* art. 149-bis, in *Commentario del codice di procedura civile*, diretto da L.P. Comoglio - C. CONSOLO - B.SASSANI - R. VACCARELLA, II, Torino 2012, p. 910 ss., spec. p. 984 ss., che considera la trasmissione della richiesta perfezionata nel momento di elaborazione della ricevuta di avvenuta consegna nella casella PEC dell'UNEP.

(19) Così Corte cost. 9 aprile 2019, n. 75, che al punto 3 del diritto evidenza come il «termine che l'art. 155 c.p.c. computa "a giorni" e che, nel caso di impugnazione, scade, appunto, al-

lo spirare della mezzanotte dell'ultimo giorno (in questa prospettiva, Cass. civ., sez. III, sentenza 31 agosto 2015, n. 17313; Cass. civ., sez. lav., ordinanza 30 agosto 2017, n. 20590)».

(20) Cfr. Corte cost. 9 aprile 2019, n. 75, sempre al punto 3 del diritto. In argomento si rinvia a G. BALENA, *Riflessioni minime circa l'obbligatorietà del deposito telematico degli atti e dei documenti*, in *Il giusto processo civile 2016*, p. 593-609; diffusamente in A. BONAFINE, *L'Atto processuale telematico*, Napoli 2017.

(21) M. NARDELLI, *Incostituzionale la limitazione alle ore 21,00 della notificazione telematica*, in *Ilprocessotelematico.it*, osserva come la preferenza per la declaratoria in luogo di una soluzione interpretativa di rigetto sottolinei la volontà della Corte di adottare una decisione suscettibile di valenza generale e vincolante.

ampiamente condivisibili, disvela un ulteriore tratto di rilevanza, nella misura in cui impone di ricercare, per tutte le norme dedicate al processo telematico, il necessario e indispensabile contemperamento con le regole processuali ordinarie.

La Corte, infatti, nel richiamare l'affidamento che il notificante ripone nelle potenzialità "tutte", ergo complessivamente intese, del sistema tecnologico, ha dapprima evidenziato come tale fiducia sia generata e alimentata dall'azione legislativa che, rispetto all'ambito del processo civile, ha continuativamente privilegiato l'estensivo ricorso al mezzo telematico; dopodiché ha rinvenuto l'elemento nodale della propria riflessione nella circostanza che proprio tali potenzialità avrebbero consentito, e in concreto consentono, di tutelare tale affidamento, senza arrecare alcun pregiudizio al destinatario della notificazione.

Si tratta di una riflessione che disvela importanti riflessi sistematici, nella misura in cui il giudice delle leggi invita a valorizzare le regole del processo telematico non come fini a sé stesse, e avulse dal sistema ordinamentale del processo, bensì in termini di piena strumentalità rispetto alle esigenze processuali delle parti. Ne consegue che la riflessione ermeneutica che accompagna la lettera e il valore cogente delle norme processuali dettate in quest'ambito impone comunque di dialogare con le esigenze di tutela di cui si ergono a presidio, rifugiando alla tentazione di interpretare ogni violazione formale in un vizio procedimentale da tradurre in una decisione di mero rito.

Si offre all'interprete un criterio che stralcia molti orientamenti giurisprudenziali della prima ora e che, anche nel momento presente (oltre che futuro), consente di convertire la direzione di alcuni contrasti e dibattiti tuttora aperti.

Val la pena di evocare, ad esempio, l'analoga vicenda che si è innescata con riferimento all'interpretazione dell'art. 4, comma 4, delle disp. att. del codice del processo amministrativo, come modificato dal d.l. 31 agosto 2016, n. 168 (22), dove permane un cortocircuito interpretativo rispetto alla possibilità di «depositare con modalità telematica gli atti in scadenza fino alle ore 24:00 dell'ultimo giorno consentito», a condizione che entro quell'ora sia generata la ricevuta di avvenuta accettazione, laddove la medesima disposizione normativa al contempo precisa che «agli effetti dei termini a difesa e della fissazione delle udienze camerali e pubbliche il deposito degli atti e dei documenti in scadenza effettuato oltre le ore 12:00 dell'ultimo giorno consentito si considera effettuato il giorno successivo».

Anche rispetto a questa fattispecie si è creata una contrapposizione netta tra le pronunce che hanno privilegiato un approccio letterale e rigorista (23), destinato a tradursi nella tardività di tutti i depositi successivi alle ore 12, e un opposto orientamento interpretativo che ha giustificato la dualità del termine proprio in ragione della scissione di effetti (24): se da un lato, il deposito telematico si considera, perfezionato e tempestivo unicamente con riguardo al giorno, senza possibilità di attribuire alcuna rilevanza preclusiva all'ora; dall'altro lato, tuttavia, qualora il medesimo deposito venga effettuato dopo le 12 del giorno di scadenza, le esigenze di tutela del diritto di difesa della controparte fanno sì che rispetto ad essa il termine per controdurre decorrerà dal giorno successivo (25).

Ebbene, alla luce della declaratoria di parziale incostituzionalità in commento, pare evidente quale sia la soluzione che meglio aderisce alla proposta sintesi tra le regole processuali ordinarie e le nuove soluzioni ispirate da criteri tecnologici, atteso che,

(22) Si veda D. ANSELMINI, *Il deposito telematico*, in F. FRENI – P. CLARIZIA, *Le novità del processo amministrativo telematico*, Milano 2017, p. 64.

(23) Si veda in particolare, T.A.R. Lazio, Roma, sez. I-bis, 5 febbraio 2018, nn. 1428, 1430 e 1431, in *Urbanistica e Appalti* 2018, 2, p. 230 con nota critica di A. DAPAS – L. VIOLA, *Il P.A.T.: disorientamenti giurisprudenziali (e normativi) in materia di termini di deposito degli atti*; T.A.R. Veneto, sez. I, 17 maggio 2018, n. 537 e n. 538; T.A.R. Campania, Napoli, sez. VIII, 26 aprile 2018, n. 2781, *ivi*; T.A.R. Friuli-Venezia Giulia 6 aprile 2018, n. 99, *ivi*, che hanno tutte concluso per la tardività degli atti depositati dopo le ore 12:00 del giorno di scadenza, assegnando al termine delle ore 24:00 una portata meramente residuale, destinata a trovare applicazione solo nelle ipotesi in cui la scadenza non sia dettata da un termine a difesa o volta alla fissazione di un'udienza.

(24) T.R.G.A. Trento 13 febbraio 2018, n. 31, in *Urbanistica e Appalti* 2018, 2, p. 229, sempre con la citata nota di A. DAPAS

– L. VIOLA, *Il P.A.T.: disorientamenti giurisprudenziali*, cit. Nello stesso orientamento anche T.A.R. Lazio, sez. III-ter, 27 marzo 2018, n. 3391, in *www.giustizia-amministrativa.it*; T.A.R. Lombardia, Brescia, sez. I, 18 aprile 2018, n. 424; T.A.R. Toscana, sez. III, 4 gennaio 2019, n. 7 (in *Guida al dir.* 2019, 6, p. 98).

(25) Isolata l'ulteriore tesi proposta da Cons. St., sez. III, 24 maggio 2018, n. 3136, in *Foro it.* 2018, 10, III, p. 511, con nota di E. BARILÀ, *Mezzogiorno (e mezzo?) di fuoco: note sul termine orario di deposito nel processo amministrativo telematico*; vedi anche in *Urbanistica e Appalti* 2018, 5, p. 630, con nota di A. DAPAS – L. VIOLA, *Ancora disorientamenti giurisprudenziali in materia di orari di deposito degli atti dopo il P.A.T.*, che osservano come la sentenza abbia tentato una sintesi tra le impostazioni offerte dagli orientamenti sopra richiamati, che si risolverebbe nella possibilità (in verità priva di valido supporto normativo) per la parte che ha effettuato un deposito dopo le 12 (e, pertanto, tardivo) di richiedere un rinvio dell'udienza di trattazione, discrezionalmente concessa dal giudice.

AS

più in generale, i principi offerti dalla Corte (26) dovranno trovare applicazione con riferimento a tutte le problematiche che attengono le notificazioni e i depositi operati attraverso mezzi e forme telematiche, abbandonando interpretazioni squisi-

tamente formali o letterali che rischiano di incidere negativamente sui diritti processuali delle parti ovvero di sacrificarne le legittime aspettative senza intercettare una corrispondente esigenza di salvaguardia.

AS

---

(26) Per A. DAPAS – L. VIOLA, *Gli orari per il deposito degli atti processuali telematici dopo la Corte cost. n. 75/2019*, in *Urbanistica e Appalti* 2019, 4, p. 488 ss., p. 494, la Corte costituzionale prende (implicitamente) posizione anche nella più ampia

«querelle giurisprudenziale (...) relativa alla necessità di applicare solo la disciplina di rango primario in materia di processi telematici e di disapplicare l'eventuale disciplina regolamentare con essa contrastante».